

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 19 maggio 2003, prot. n. 7658/1.3.16

Eventuali cause di incompatibilità amministratori. Conferimento incarico di progettazione a studio associato di cui fa parte un consigliere comunale.

Omissis.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere un parere in ordine alle seguenti questioni:

1) la possibilità di conferire un incarico di progettazione ad uno studio associato di cui fa parte anche un consigliere comunale;

Omissis.

In ordine al punto 1) si osserva che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incompatibile alla carica di consigliere comunale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.

La norma succitata è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse.

Affinché vi sia incompatibilità, nella fattispecie evidenziata, devono sussistere, quindi, due condizioni: una soggettiva, relativa al ruolo ricoperto dal consigliere comunale, e una oggettiva, relativa al rapporto esistente tra l'ente locale interessato e il soggetto che "ha parte" in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti, nell'interesse di quest'ultimo.

Nel termine "servizi" è ricompreso qualsiasi rapporto intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi. Contenuto dei servizi è una prestazione di fare, diretta a produrre un'utilità, sia ad esecuzione prolungata, continuativa o periodica¹.

La giurisprudenza ha ricondotto a questa categoria, dichiarandoli incompatibili, i professionisti che svolgono, con continuità, attività per conto della Regione, della Provincia o del Comune². Per contro, ha ritenuto non sussistere la causa di incompatibilità nei confronti di chi abbia assunto un incarico professionale limitato e circoscritto nel tempo, che sia stato interamente espletato prima della convalida³.

Per quanto riguarda lo studio associato, l'eventuale causa di incompatibilità si estenderebbe anche nel caso in cui l'incarico sia sottoscritto da altri professionisti associati⁴ (l'art. 63, comma 1, n. 2, recita: "... *ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi ...*").

Omissis.

¹ Cfr. Enrico Maggiore, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale, 2000, pag. 146 e segg.

² In particolare, la Cassazione civile ha dichiarato ineleggibile (ora incompatibile) il professionista incaricato dal Comune di redigere il piano regolatore generale, qualora questo non sia ancora ultimato, causa ostativa che sarebbe stata esclusa nel caso in cui la prestazione dell'opera fosse stata ultimata ed accettata senza riserve (sez. I, sent. 13 giugno 1973, n. 1785), nonché l'ingegnere incaricato della progettazione di opere pubbliche, anche se abbia rinunciato, per il futuro, ad altri incarichi (ld. 14 gennaio 1980, n. 327).

³ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 1979, n. 72.

⁴ In tal senso l'Anci con il parere 19.10.1999, consultabile presso il relativo sito internet, relativamente all'obbligo di astensione dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata in capo all'assessore competente in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici.